**

**L. 22 maggio 2015, n. 68**

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.**

(GU Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 29/05/2015

**Art. 1**

 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è

inserito il seguente:

 «Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

 Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - È punito con la

reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro

100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un

deterioramento significativi e misurabili:

 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o

significative del suolo o del sottosuolo;

 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della

flora o della fauna.

 Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o

vegetali protette, la pena è aumentata.

 Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di

inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo

452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione

personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una

durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della

reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una

lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne

deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a

nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque

a dieci anni.

 Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone,

ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi

più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non

può superare gli anni venti.

 Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti

dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un

ecosistema;

 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui

eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con

provvedimenti eccezionali;

 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della

rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi

effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a

pericolo.

 Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o

vegetali protette, la pena è aumentata.

 Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se

taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è

commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono

diminuite da un terzo a due terzi.

 Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva

il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le

pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

 Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta

radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro

10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,

trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce,

abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta

radioattività.

 La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il

pericolo di compromissione o deterioramento:

 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o

significative del suolo o del sottosuolo;

 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della

flora o della fauna.

 Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità

delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

 Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il

fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso,

predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei

luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e

controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne

compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni.

 Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando

l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o

concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal

presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono

aumentate.

 Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata

a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero

all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di

servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo

articolo 416-bis sono aumentate.

 Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un

terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali

o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o

svolgono servizi in materia ambientale.

 Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già

previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra

i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela

dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la

violazione di una o più norme previste dal citato decreto

legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente,

la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel

secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è

procedibile d'ufficio.

 Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i

delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per

delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo

452-octies, nonchè per il delitto di cui all'articolo 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti

di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga

portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di

apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla

messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino

dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei

confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o

l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto,

nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse

rilevanti per la commissione dei delitti.

 Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la

sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non

superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un

ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma

precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è

sospeso.

 Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di

applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti

previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies

e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca

delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o

che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone

estranee al reato.

 Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal

presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non

sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui

il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la

disponibilità e ne ordina la confisca.

 I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro

eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica

amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei

luoghi.

 L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in

cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza

e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello

stato dei luoghi.

 Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando

pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su

richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di

procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo,

il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il

ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico

del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente

codice.

 Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si

applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino

ambientale.

 Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per

legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non

provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei

luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e

con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

 2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il

fatto costituisca più grave reato,»;

 b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli

242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le

contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo

evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

 3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 «4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a

commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del

reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando

essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore

equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per

interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

 4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,»

sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e

dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le

seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni,».

 5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,»

sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies,

452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «,

nonchè dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni».

 6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice

penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le

seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

 7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del

codice» sono inserite le seguenti: «, nonchè per i delitti di cui

agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice

penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite

le seguenti: «nonchè all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari

accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti

di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del

codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al

Procuratore nazionale antimafia».

 8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

 «a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione

pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

 b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione

pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

 c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione

pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

 d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo

452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

 e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta

radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione

pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

 f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

 g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

 b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,

lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle

sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste

dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il

delitto di cui alla citata lettera a)».

 9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

 «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti

amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

 Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni

della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in

materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno

cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse

ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la

contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio

delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del

codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce

al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente

dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando

per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo

tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate

circostanze non imputabili al contravventore che determinino un

ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per

una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non

superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato

immediatamente al pubblico ministero.

 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al

rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale

opera il contravventore.

 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre

specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la

prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al

pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,

ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

 Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta

giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi

dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione

è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla

prescrizione.

 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo

accertatore ammette il contravventore a pagare in sede

amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un

quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione

commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato

nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico

ministero l'adempimento della prescrizione nonchè l'eventuale

pagamento della predetta somma.

 3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo

accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al

contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine

fissato nella stessa prescrizione.

 Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo

accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una

contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o

da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi

dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà

comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria

affinchè provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e

318-quater.

 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la

polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria

attività senza ritardo.

 Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il

procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento

dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui

all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in

cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui

all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

 2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il

procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del

presente articolo.

 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di

archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con

incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare,

nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti

del codice di procedura penale.

 Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione

si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita

dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al

pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la

contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla

prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo

318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose

o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle

indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini

dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal

caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo

dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le

norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso

alla data di entrata in vigore della medesima parte».

**Art. 2**

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad

un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire

centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con

l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila

a euro centocinquantamila»;

 b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno

a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di

impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un

minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

 c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione

amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa

da euro seimila a euro trentamila».

 2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti

milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un

anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro

ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un

anno»;

 b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei

mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro

duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio

di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della

licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

 c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione

amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa

da euro tremila a euro quindicimila»;

 d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione

amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa

da euro tremila a euro quindicimila».

 3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6

è sostituito dal seguente:

 «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2,

3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la

sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

 4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1

è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro

quindicimila a euro trecentomila»;

 b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3

è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro

sessantamila».

 5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma

1-bis è sostituito dal seguente:

 «1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1

è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro

duemila».

 6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma

5 è sostituito dal seguente:

 «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2

è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione

amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

**Art. 3**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il

giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge

nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.